



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 13 di data 15 febbraio 2017

OGGETTO:

Adesione alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi attivata dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e i contratti (APAC)

IL DIRETTORE

- premesso che l'Istituto risulta attualmente utente di vari contratti di fornitura di energia elettrica originariamente stipulati con il soggetto locale titolare del servizio di distribuzione della energia elettrica, individuato nel Consorzio elettrico di pozza di Fassa, con sede a Pozza di Fassa, del quale questo ente risulta socio da diversi anni;
- premesso che nel corso del 2009 si è preso atto della informativa di data 27 luglio 2009 del sistema della centrale acquisti provinciale Mercurio, con la quale si sono informati gli enti del comparto pubblico provinciale dell'attivazione della nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, stipulata con la società Trenta S.p.A;
- atteso che, sentito anche il parere del Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto, si è in tal senso accertata l'ammissione dell'avvalimento da parte dell'ente di un rapporto contrattuale diverso da quello proposto dal sistema Mercurio, laddove a condizioni migliorative;
- rilevato che la proposta contrattuale del Consorzio Elettrico di Pozza, fornitore ed erogatore di energia elettrica dell'Istituto, secondo la documentazione agli atti, risultava infatti migliorativa rispetto alla proposta contrattuale di Trenta s.p.a. in virtù del fatto che l'Istituto Culturale Ladino, in qualità di socio, beneficiava di uno sconto del 24% su tutte le forniture;
- premesso pertanto che si è deciso di proseguire nel rapporto contrattuale in essere con il Consorzio Elettrico di Pozza, proprio in virtù di tali condizioni migliorative rispetto al mercato elettronico pubblico e alle corrispondenti centrali di acquisto;
- visto in materia l'art. 39 ter (Disposizioni in materia di procedure telematiche di acquisto) della L.P. 23/1990, il quale prevede che *“Nel rispetto dei principi in materia di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi di cui alla normativa statale, la Giunta provinciale può disciplinare con proprio regolamento criteri e modalità organizzative necessarie per l'approvvigionamento di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente”*;
- visto in particolare l'art. 36ter1 della L.P. n. 23/1990, il quale rafforza ulteriormente le indicazioni sull'utilizzo degli strumenti della centrale acquisti telematica provinciale MEPAT e che introducono caratteri di obbligatorietà per tutte le amministrazioni pubbliche provinciali;
- visti in particolare i commi 5 e 6 dell'articolo citato, i quali prevedono che:
 - 5. *L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.*
 - 6. *Le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizioni di ulteriori categorie di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia o, in mancanza di beni o servizi,*

mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Per gli enti locali rimane fermo quanto previsto in materia di spese a calcolo;

- vista in tal senso la disciplina regolamentare e le direttive emanate a più riprese da APAC, nonché, nello specifico la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1392 di data 11 luglio 2013 (Modalità di utilizzo del sistema mercurio e rapporto fra l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. spending review") convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) nonché da ultima la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 del 29 giugno 2015;
- atteso inoltre che, in occasione della recente partecipazione al corso di formazione sull'utilizzo del Mercato Elettronico Provinciale di data 27 gennaio 2017 il personale dell'Istituto ha posto espressamente, ai funzionari APAC presenti, un quesito in ordine all'esatta applicazione delle indicazioni dettate dalla Giunta provinciale e sopra richiamate in merito all'avvalimento delle convenzioni quadro eventualmente stipulate da APAC ed in particolare sulla sua obbligatorietà di adesione da parte degli enti del settore pubblico provinciale;
- preso atto che la risposta al quesito di cui sopra è stata che l'utilizzo delle convenzioni in essere stipulate a livello provinciale risulta obbligatorio, a prescindere dalle condizioni economiche praticate in loro attuazione, ammettendosi in capo a singoli enti, contrattazioni diverse soltanto laddove il bene o il servizio dedotto in convenzione non soddisfi gli specifici fabbisogni dell'amministrazione medesima;
- verificato che l'APAC ha stipulato in data 3 marzo 2016 una convenzione avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi;
- atteso che con la stipula della convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare la fornitura di energia elettrica e di servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità ordinanti con gli ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo della convenzione;
- precisato che i singoli contratti di fornitura sono conclusi, a tutti gli effetti, tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore attraverso degli ordinativi di fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nella Convenzione, ordinativi nei quali saranno indicati il quantitativo presunto della fornitura richiesta e le modalità specifiche di erogazione del servizio;
- atteso, nello specifico, che il Fornitore dei servizi, indicato nella Società Trenta s.p.a. con sede in Trento, è obbligato alle prestazioni dedotte in convenzione;
- rilevato pertanto come risulti necessario per l'Istituto aderire alla convenzione fin qui illustrata in premesse;
- ritenuto quindi di attivare il convenzionamento in oggetto attraverso le forme telematiche previste dal sistema provinciale dei contratti;

- esaminata quindi la documentazione inerente la convenzione della quale si tratta, come reperibile sul sito web della Provincia ed in particolare il capitolato di gara e la convenzione con la ditta aggiudicataria della fornitura e dei servizi, i quali regolano le modalità di prestazione, la composizione ed il costo unitario della fornitura di energia, le modalità di pagamento, nonché la sua durata;
- visti tutti gli atti e i provvedimenti qui in premessa citati;
- vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che disciplina l'attività contrattuale e della amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, ed in particolare l'art. 21;
- visto l'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione dell'AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011;
- visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 83 del citato decreto;
- vista la L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 che ha previsto l'estensione del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici;
- visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;
- visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;

d e t e r m i n a

1. di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, alla convenzione sottoscritta in data 3 marzo 2016 dalla Provincia Autonoma di Trento con la Società Trenta s.p.a. con sede in Trento – per il tramite dell'APAC e con procedura telematica nell'ambito della gestione di centrale di committenza unica, avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per tutte le utenze intestate all'Istituto;
2. di provvedere all'adesione della quale si tratta, attivando le procedure telematiche relative, come previste dal sistema informatico provinciale, dando atto che l'adesione dell'ente tiene luogo di qualsiasi procedura pubblica di individuazione del contraente al quale affidare il servizio;

3. di dare atto che nulla viene variato con riferimento alla assunzione degli oneri a carico dell'Istituto per lo svolgimento della fornitura e dei servizi connessi.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti –

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
----------	----------	------------	---------

Vigo di Fassa, 15 febbraio 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti